



COMUNE DI RIACE

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N. 25 Reg. Del.

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

Ricognizione periodica delle società partecipate detenute al 31.12.2024 (Art. 20 del Decreto legislativo n. 175/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 100/2017).

L'anno Duemilaventicinque il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 18,05 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione straordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti i sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass.
1) LUCANO Domenico	X		7) MELI Cosimo	X	
2) RULLO Antonio	X		8) CALABRESE Nicoletta	X	
3) SPANO' Maria Caterina	X		9) SALERNO Francesco		X
4) CIMINO Maurizio	X		10) CERTOMA' Salvatore		X
5) FRANCO Michela		X	11) TRIFOLI Antonio		X
6) CRISTODERO Antonio	X				
Presenti n. 7 - Assenti n. 4					

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4°, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Gesualdo Bova.

Presiede il Sindaco-Presidente Domenico Lucano il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a prendere in esame l'argomento in oggetto indicato.

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 riportati all'interno della presente deliberazione.

In continuazione di seduta, il Sindaco pone in discussione l'ultimo argomento di cui all'oggetto. Illustra la proposta il Responsabile Finanziario. Al termine, non essendoci interventi, il Sindaco mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Riace, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.10.2017 ha deliberato in merito alla citata ricognizione straordinaria e provvedendo regolarmente anche alla rilevazione delle società partecipate per gli anni successivi;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20, c. 2. T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rate di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.S.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati agli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica predisposta dalla Responsabile dell'Area Amministrativa;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Riace al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e, analiticamente, dettagliata nella relazione tecnica redatta dalla Responsabile dell'Area Amministrativa che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 4) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato;
- 5) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente";
- 6) Di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria di tutti gli atti inerenti e consequenziali tra cui la trasmissione del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti territorialmente competente e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);

Successivamente;

Su proposta del Sindaco – Presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla trasmissione della documentazione agli Enti succitati.

Esauriti gli argomenti iscritti all'o.d.g., il Sindaco dichiara la seduta chiusa alle ore 18,20.

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Antonia Campagna, Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **“Ricognizione periodica delle società partecipate detenute al 31.12.2024 (Art. 20 del Decreto legislativo n. 175/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 100/2017)”** esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Roberta Antonia Campagna

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Passarelli Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **“Ricognizione periodica delle società partecipate detenute al 31.12.2024 (Art. 20 del Decreto legislativo n. 175/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n. 100/2017)”** esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vincenzo Passarelli

COMUNE DI RIACE
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (artt. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30.10.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- o partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- o partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato

medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

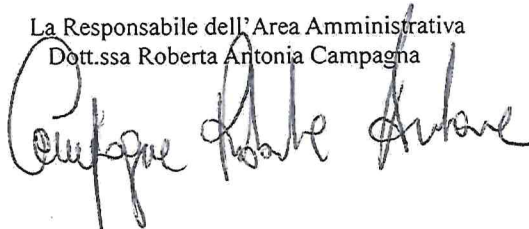
Le partecipazioni detenute dal Comune di Riace al 31.12.2024, e per le quali viene confermato il mantenimento, sono le seguenti:

Il Comune partecipa al capitale della Società Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. con un valore della partecipazione di 171,00 euro pari a una quota del 0,16%.

Si allegano dati e notizie della partecipazione societaria Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.

Riace, li 16.12.2025

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Roberta Antonia Campagna



Spett.le Amministrazione Comune di RIACE
c.a. Segretario/Direttore Generale
Resp.le Economico/Finanziario
e p.c. Sig. Sindaco/Presidente

Oggetto: Dati e notizie della partecipazione societaria.

In riferimento all'oggetto, nel comunicare che nella sezione "società trasparente", sul sito ufficiale della società www.asmecal.it, sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci, Vi trasmettiamo nel seguito i dati di rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Ragione sociale	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l. Via G. Pinna, 29 - 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese di Catanzaro: 02729450797
Codice fiscale e partita I.V.A.	02729450797
Settore Ateco 1	702209
Statuto approvato il	29/07/2005
Ultima modifica statutaria approvata il	19/06/2023
Modifica nello statuto del limite sul fatturato	18/11/2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Cap. soc. al 31.12.2024	Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 108.059,00 versato €. 108.059,00.
Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2024	428.921,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2020	20.159,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2021	34.867,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2022	45.744,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2023	11.417,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.2024	37.539,00 euro
Fatturato al 31.12.2022	401.589,00 euro
Fatturato al 31.12.2023	551.684,00 euro
Fatturato al 31.12.2024	425.887,00 euro
N. società controllate al 31.12.2024	0
N° dipendenti 31.12.2024	05
Finalità	La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da

	ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
Partecipazione Ente	Quota euro 171,00 percentuale 0,16 %
Durata impegno	31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Onere complessivo	Nessun onere per l'anno 2024 è previsto.
N° Rappresentanti enti in seno alla società	01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci).
Trattamento economico	Nessuno.
Organo amministrativo	Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	01
Compensi del componente dell'organo di controllo Organismo di vigilanza (OdV)	6.000,00 euro + INPS 1.600,00 EURO
Modalità acquisizione di beni e servizi	La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.36 del 2023.
Esito della Ricognizione	La società fornisce servizi informatici di tipo obbligatorio per legge (PEC, firma digitale, albo pretorio, amministrazione trasparente, sito istituzionale, whistleblowing, ecc.), a costi di molto inferiori a quelli di mercato, insostenibili per gli Enti associati se esternalizzati. Pertanto risulta indispensabile mantenere la partecipazione per questa Amministrazione. In particolare, con riferimento alla Delibera n.23/2023 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Val d'Aosta - Le PA che detengono partecipazioni decidono di mantenerle senza interventi di razionalizzazione laddove, a fronte della criticità di cui al comma 2 dell'art. 20 del TUSP, il superamento della criticità comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste nel particolare settore della digitalizzazione. Si ricorda che l'obiettivo della norma sulla razionalizzazione delle partecipate è quello di contrastare le soluzioni gestionali non convenienti per la collettività di riferimento, senza dover per

	forza intervenire su realtà consolidate che, all'esito di monitoraggi periodici, come Asmenet, si conferma come la scelta più efficiente ed efficace per fornire servizi nel contesto di riferimento. Infine, si rappresenta che gli ultimi tre bilanci della società risultano tutti in attivo.
Modalità di selezione del personale	La società per il reclutamento di personale stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del 2016.

Cordiali saluti e buon lavoro

L'amministrazione



MEF - Patrimonio della PA
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Dati relativi all'anno 2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02729450797
Denominazione	ASMENET CALABRIA
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società consortile a r.l.
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	Attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	0
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	0

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link
<http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	702299
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Numero medio di dipendenti	05
Approvazione bilancio 2024	
Tipologia di contabilità	ECONOMICO PATRIMONIALE
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	EX ART.2424 C.C.

⁽³⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata** (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall'icona ^(X)**.

NOME DEL CAMPO	
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	0
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	1.072
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	26.654
Totale Immobilizzazioni (B)	27.726
C) II-Crediti (valore totale)	777.860
Totale Attivo	1.030.059
A) I Capitale / Fondo di dotazione	108.059
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	97.877
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	185.444
A) IX Utili (perdite) esercizio	37.539
Patrimonio Netto	428.921
D) – Debiti (valore totale)	553.972
Totale passivo	1.030.059
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	731.427
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	702.139
A5) Altri Ricavi e Proventi	29.288
di cui "Contributi in conto esercizio"	0
B. Costi della produzione /Totale costi	669.933
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	236.186

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.TO LUCANO

IL SEGRETARIO
F.TO BOVA

L'addetta alla pubblicazione dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Data **21 GEN. 2026**

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
F.TO NICIFORO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il **21 GEN. 2026** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data **21 GEN. 2026**

IL SEGRETARIO CAPO
F.TO BOVA

Copia conforme all'originale

Data **21 GEN. 2026**

IL SEGRETARIO CAPO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- ✓ La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal C.C. ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L.

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo, per dieci giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.E.L.)

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Li,

IL SEGRETARIO CAPO